



L'IRPEF

**Master tributario di aggiornamento
professionale in materia fiscale Cassa Nazionale
di previdenza Ragionieri
a cura avv. Francesco Corda**





Il sistema delle imposte sul reddito

PARTE 1

- Il sistema delle imposte sul reddito;
- Evoluzione storica;
- Disciplina attuale.

PARTE 2

- I soggetti passivi;
- La residenza.

PARTE 3

- La determinazione dell'imposta;
- Dall'imposta lorda all'imposta netta;
- I redditi assoggettati a tassazione separata.





Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione storica

Nella metà dell'800, il sistema tributario degli Stati preunitari era principalmente basato su:

- imposte fondiari (la terra era la ricchezza più importante);
- imposte di patente (che tassavano le attività svolte in base a patenti, *rectius autorizzazioni*);
- imposte indirette (che tassavano i trasferimenti di ricchezza, ad es: imposta di registro, successioni e bollo).
- Il sistema si basava su imposte reali. I proprietari terrieri erano i soli a manifestare un'effettiva capacità contributiva.



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione storica

Successivamente, con il passaggio a forme di ricchezza più articolate, basate sull'organizzazione del capitale dell'impresa, è stata introdotta: l'imposta unica sul reddito.



Imposta di ricchezza mobile, cedolare, che colpiva i diversi tipi di ricchezza:

- la ricchezza immobiliare;
- la ricchezza mobiliare, cioè le diverse forme di ricchezza che derivano dal lavoro, dal capitale e dalla combinazione di lavoro e capitale.

Veniva così colpito il reddito come frutto.



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione storica

Negli anni'50, il sistema tributario italiano era così strutturato:

- **l'imposta di ricchezza mobile;**
- due **imposte complementari**: una progressiva sul reddito delle persone fisiche ed una imposta proporzionale sul reddito delle persone giuridiche;
- **imposte indirette sui trasferimenti** (es: imposta di registro, di successione, di bollo);
- **i dazi doganali;**
- **l'imposta generale sulle entrate (IGE)** che colpiva tutte le cessioni di beni e servizi;
- i diversi **tributi locali** (es: imposta di famiglia, addizionali e sovrainposte).



Il sistema delle imposte sul reddito

Evoluzione storica

Negli anni' 71-73, si avverte l'esigenza di una grande riforma tributaria (l'Italia entra a far parte dell'Unione Europea).

✓ Imposte indirette: viene abolita l'IGE ed introdotta l'IVA, come imposta unica sugli scambi

✓ Imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si passa da un'imposizione reale e proporzionale ad un'imposizione personale e progressiva.



Il sistema delle imposte sul reddito: disciplina attuale

Il vigente sistema tributario è formato da due imposte che colpiscono i redditi prodotti dalle persone fisiche e dagli enti collettivi.

Le “imposte sul reddito” sono:

- **IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche;**
- **IRES – imposta sul reddito delle società.**





L'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'imposta principale del sistema tributario italiano è IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche.

- L'IRPEF viene introdotta soltanto nel 1971 con la Legge delega n. 825/1971;
- l'introduzione di tale imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche, è **giustificata** dalla necessità di:
 - **realizzare la *personalizzazione del prelievo*, riconoscendo rilevanza ai fatti concernenti situazioni personali e familiari del soggetto passivo**
 - **attuare la *progressività di cui all'art.53 Cost.***



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'IRPEF è dunque un'imposta:

- **Generale** che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente;
- **Personale** che tiene conto della situazione economica e sociale del contribuente;
- **Progressiva** in quanto l'aliquota cresce all'aumentare della base imponibile.

L'imposta è fondamentale nel sistema erariale italiano poiché:

- ✓ garantisce ampio gettito all'Erario;
- ✓ colpisce un'ampia platea di soggetti.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il presupposto dell'IRPEF

- L'art. 1 del TUIR (introdotto dal D.P.R. n. 917/1986) stabilisce che presupposto dell'imposta è «*il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge*».
- Gli elementi costitutivi di tale presupposto d'imposta sono:
 - 1.possesso di redditi;
 - 2.circostanza che tale reddito possa manifestarsi sotto forma di denaro o natura;
 - 3.appartenenza del reddito ad una delle categorie individuate all'art. 6 TUIR.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il presupposto dell'IRPEF (segue)

1. Il possesso di redditi:

- il concetto di possesso non è quello civilistico definito all'art. 1140 c.c. ed inteso come «*relazione qualificata con un bene*»;
- né può intendersi come la materiale disponibilità del reddito.



- Si è così arrivati a definire il possesso in senso atecnico come «la relazione qualificata che si instaura tra il soggetto e la sua fonte di reddito». La nozione di possesso è quindi definita dalle disposizioni relative ad ogni singola categoria di reddito (il legislatore individua il possesso di volta in volta, sulla base del reddito da tassare).



L'imposta sul reddito delle persone fisiche Il presupposto dell'IRPEF (segue)

2. Il concetto di reddito.

Il sistema delle nostre imposte sul reddito non definisce il concetto di «reddito», ma si limita a indicare le diverse categorie di reddito che lo costituiscono (**concetto normativo di reddito**).

La dottrina ha elaborato tre nozioni **reddito**:

- **Reddito come prodotto**: inteso come tutto ciò che deriva da una fonte produttiva;
- **Reddito come entrata**: comprende sia i frutti del patrimonio e dell'attività del soggetto, che ogni incremento patrimoniale, quale che ne sia l'origine causale;
- **Reddito come consumo**: riferibile a tutto ciò che viene destinato al consumo.

La concezione accolta da nostro ordinamento è quella di **reddito come prodotto**.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

Sono tassati tutti i redditi che derivano da fonti produttive:

- Redditi prodotti in modo continuativo (Es: redditi da lavoro);
- Redditi variabili ed eventuali (Es: capital gain);
- Redditi prodotti «una tantum» (Es: vincita).

Dunque, si può definire reddito: **«ogni incremento di patrimonio generato da una fonte produttiva»**.





L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

La circostanza che tale reddito possa manifestarsi sotto forma di denaro o natura.

- per reddito in denaro deve intendersi ogni ricchezza rappresentata da moneta circolante.
- per reddito in natura deve intendersi ogni ricchezza che si esplica in beni e/o servizi, individuati all'art. 9 TUIR (es. con i cosiddetti *fringe benefit*, ossia con i benefici che il datore di lavoro attribuisce alla generalità o ad alcuni lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro).



L'imposta sul reddito delle persone fisiche Il presupposto dell'IRPEF (segue)

Differenza tra reddito e patrimonio.

- Il concetto di reddito NON è assimilabile a quello di patrimonio;
- Il **patrimonio** è l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto **in un dato momento storico**.
- Il reddito rappresenta invece una parte delle **variazioni patrimoniali** riferite tra due distinti periodi.



- Il **patrimonio** è ciò che si ha. Concetto **statico**.
- Il **reddito** è ciò che si produce. Concetto **dinamico**.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

3. L'appartenenza del reddito ad una delle categorie individuate all'art. 6 TUIR

Le categorie enucleate all'art.6 TUIR sono:

- Redditi fondiari;
- Redditi di capitale;
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi di impresa;
- Redditi diversi.





L'imposta sul reddito delle persone fisiche Il presupposto dell'IRPEF (segue)

I redditi assimilabili

- Accanto ai redditi che discendono dalle suindicate categorie, il legislatore prevede tre ulteriori fattispecie di redditi che possono essere ad esse assimilati (commi 2 e 3 dell'art. 6 TUIR).
- Detti redditi cd. assimilabili, pur non provenendo dalle categorie analiticamente individuate all'art. 6, comma 1, rappresentano tuttavia una variazione patrimoniale del soggetto passivo che in quanto tale deve essere soggetta ad imposizione fiscale.
- ***Ratio: non far sfuggire all'imposizione fiscale somme che di fatto costituiscono un compenso o un ricavo.***



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

I redditi assimilabili (segue)

Tali redditi sono:

- *I proventi conseguiti in sostituzione di redditi;*
- *Gli interessi moratori o per dilazione di pagamento;*
- *I redditi provenienti da fonte illecita.*

1. I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi.

- Vi rientrano tutte le somme percepite dal soggetto in sostituzione di uno dei redditi rientranti in una delle 6 categorie individuate all'art. 6, comma 1 TUIR.
- Dette somme acquistano la medesima natura di quelle sostituite.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

I redditi assimilabili (segue)

- In questa «categoria» di redditi rientrano ad es. gli eventuali proventi conseguiti dal soggetto a titolo di risarcimento danni che costituiscono reintegrazioni patrimoniali.

N.B. si distingue tra: danno emergente, cioè la somma corrisposta al soggetto per risarcire il danno e lucro cessante, ossia il mancato guadagno, che, se fosse stato regolarmente conseguito, sarebbe stato tassato.

- Quindi verrà tassato il solo lucro cessante, secondo le regole previste per la categoria di reddito in cui sarebbe stato ricompreso il guadagno.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

I redditi assimilabili (segue)

2. Gli interessi moratori o per dilazione di pagamento.

- Il legislatore ha stabilito che tali interessi fanno parte dei redditi su cui si sono maturati. (Es: se si tratta di un credito per attività di lavoro autonomo, anche gli interessi moratori e/o accessori per dilazione di pagamento rientreranno nella categoria cui appartiene la somma principale).



- I predetti interessi sono qualificati come accessori rispetto alla fattispecie reddituale su cui sono maturati: rientrano pertanto nella medesima categoria di reddito.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Il presupposto dell'IRPEF (segue)**

I redditi assimilabili (segue)

3. I redditi provenienti da fonte illecita.

- Con l'approvazione della L. n. 537/93 il legislatore ha previsto che fanno parte dei redditi di cui all'art. 6 TUIR tutti i proventi derivanti da fonte illecita, sia civile che amministrativa che penale.
- Affinché detti proventi siano soggetti a tassazione devono ricorrere tre condizioni:
 1. devono essere classificabili in una delle categorie di reddito;
 2. se non vi rientrano, si considerano redditi «diversi»;
 3. non devono essere assoggettati a confisca e/o sequestro (poiché in questo caso il soggetto ne perderebbe il possesso).



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Soggetti passivi

- L'art. 2 del TUIR individua i soggetti passivi IRPEF nelle “**persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dall'età, dal sesso, dallo stato civile e dalla cittadinanza**”.
- Soggetti passivi IRPEF sono, dunque, sia le persone fisiche **residenti** sia le persone fisiche **non residenti nel territorio dello Stato**.
- N.B. l'imposta colpisce solo le persone fisiche. Ne restano, quindi, esclusi tutti gli altri soggetti di diritto: il reddito prodotto dalle società di persone e gli enti assimilabili viene imputato per trasparenza ai soci – persone fisiche.**



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Soggetti passivi

- L'unico elemento di differenziazione tra soggetti passivi è rappresentato dal **criterio di collegamento** della persona con il territorio dello Stato.
- Tale criterio, infatti, analogamente a quanto previsto dalla quasi totalità degli ordinamenti tributari mondiali, è assunto come elemento qualificativo della partecipazione della persona alla vita dello Stato e, dunque, alla misura della sua contribuzione alle spese pubbliche per il tramite del versamento delle imposte.
- A tal proposito, l'art. 3 del TUIR prevede che l'IRPEF “... si applica sul reddito complessivo formato per i **residenti da tutti i redditi posseduti (...)** e per i **non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato**”.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Soggetti passivi

Il criterio di tassazione

- **soggetti residenti:** sono tassati tutti i redditi ovunque prodotti – c.d. worldwide income taxation principle (art. 3, comma 1, TUIR);
- **soggetti non residenti:** sono tassati i soli redditi prodotti sul territorio dello Stato cd. source taxation (art. 3, comma 1, TUIR).

? 1. Ma chi sono i soggetti residenti nel territorio dello Stato (e quali non lo sono)?

?2. quando è che un reddito si considera prodotto in Italia?



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Soggetti passivi

I soggetti residenti – Criterio Personale

• L'art. 2, comma 2 del TUIR, dispone che *“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*.



Sono persone fisiche residenti ai fini fiscali, coloro che, per la maggior parte del periodo d'imposta (rectius, anno solare) soddisfano almeno uno dei seguenti tre criteri alternativi:

1. sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente;
2. hanno il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero;
3. hanno la residenza nel territorio dello Stato.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Soggetti passivi - I soggetti residenti – Criterio Personale

1. L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

- La residenza è costituita (fiscalmente) dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione italiana per la maggior parte del periodo d'imposta.
- L'iscrizione è un requisito formale (basta essere iscritti all'anagrafe di un comune italiano per essere ritenuti, ai fini fiscali, residenti).

2 e 3. La residenza ovvero il domicilio nel territorio dello Stato.

- In senso civilistico, per residenza deve intendersi il luogo di dimora abituale del soggetto;
- Per domicilio, la sede principale delle proprie relazioni morali ed affettive.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Soggetti passivi - I soggetti residenti – Criterio Personale

Il problema della doppia imposizione

- I soggetti residenti vengono tassati dallo Stato italiano per tutti i redditi, a prescindere dal luogo in cui sono stati prodotti.
- Pertanto il soggetto residente nel territorio dello Stato italiano che abbia prodotto un reddito ad es. in Germania verrà per quel provento tassato dalla legislazione italiana (secondo il principio del *worldwide income taxation*).
- Ma lo stesso soggetto sarà anche tassato per quel reddito dalla legislazione tedesca.
- Si configura così un'ipotesi di doppia imposizione giuridica, risolta da norme interne ovvero dalle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Presunzione di residenza fiscale delle persone fisiche

- L'art. 2, comma 2-bis, del TUIR prevede, infine, una clausola antielusiva finalizzata a contrastare i fittizi trasferimenti di residenza fiscale delle persone fisiche, effettuati verso paesi considerati a fiscalità privilegiata (*c.d. Paesi black-list o, in futuro, Paesi non rientranti nella futura white-list*).
- In particolare, il suddetto comma prevede una presunzione legale **relativa** di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani che:
 - 1) si siano cancellati dalla anagrafe della popolazione residente;
 - 2) si siano trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati con Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Presunzione di residenza fiscale delle persone fisiche

- Data la *ratio* antielusiva della norma, l'Amministrazione finanziaria ritiene si applichi tale presunzione di residenza anche ai casi di trasferimento in Paesi *black-list* attraverso un primo trasferimento dall'Italia verso un Paese *white-list*.
- Per superare la presunzione, il cittadino deve dimostrare la effettività del proprio trasferimento all'estero.





L'imposta sul reddito delle persone fisiche I soggetti non residenti – Criterio Reale

- L'art. 23 del TUIR fissa i criteri in base ai quali si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi dei soggetti non residenti nel territorio italiano ai sensi dell'art. 2 del TUIR.



- La tassazione colpisce i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.
- E' necessario quindi individuare dei criteri di collegamento di un cespite con il territorio italiano  SOLO in questo modo si può ottenere il pagamento di un tributo da un soggetto non residente in Italia.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche *Il reddito prodotto in Italia*

I criteri di localizzazione (art. 20 TUIR)

Divergono a seconda della categoria reddituale considerata.

- 1. Redditi fondiari:** sono tassati in Italia quando l'immobile si trova in Italia;
- 2. Redditi da lavoro** autonomo e dipendente: sono tassati in Italia quando la prestazione lavorativa è ivi svolta;
- 3. Redditi da capitale:** sono tassati in Italia quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
- 4. Redditi d'impresa:** sono tassati in Italia quando sul territorio si trova la stabile organizzazione dell'impresa.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il reddito prodotto in Italia

- L'art. **162 TUIR** definisce la **stabile organizzazione** di un'impresa come una sede degli affari, con la quale la stessa esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio di uno Stato, diverso dallo Stato di residenza.
- Elementi caratteristici della S.O. sono:
 1. una sede della direzione;
 2. una succursale;
 3. un ufficio;
 4. un'officina;
 5. un laboratorio;
 6. ogni altra eventuale installazione fissa nel territorio dello Stato italiano.





L'imposta sul reddito delle persone fisiche **I soggetti passivi**

Occorre a questo punto analizzare alcuni casi particolari nell'ambito dei soggetti passivi.

1. Le società di persone

- Le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) non hanno personalità giuridica.
- Non sono quindi considerati soggetti passivi dell'imposta.



- Il reddito conseguito dalla società (reddito di impresa) viene imputato direttamente in capo ai soci, secondo le loro quote, e concorre, unitamente agli altri redditi, a formare la base imponibile ai fini IRPEF dovuta da ciascun soggetto.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **I soggetti passivi**

(segue) Le società di persone

- Il reddito prodotto, sin dal momento della sua produzione, è tassato per trasparenza in capo a tutti i soci.
- Tuttavia, le società rimangono i soggetti colpiti dall'accertamento e dalla riscossione, in quanto obbligati a rendere la dichiarazione, ad effettuare le ritenute, a tenere le scritture contabili e a stare in giudizio contro l'Amministrazione finanziaria.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **I soggetti passivi**

2. La famiglia

- Fino al 1975 esisteva il cumulo: il reddito della moglie e dei figli veniva imputato tutto al capofamiglia, nella presunzione che questi ne avesse l'effettiva disponibilità;
- con la pronuncia n. 166 del 1976 della Corte Costituzionale viene dichiarato incostituzionale il cumulo;
- Si afferma così la tassazione autonoma di ciascun familiare e la famiglia diviene un'entità autonoma e ad ogni familiare è applicata una singola imposta.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche I soggetti passivi

3. La comunione legale ed il fondo patrimoniale

- Sempre con riferimento alla famiglia, i redditi che derivano dai beni in **comunione legale (art. 177 c.c.)** sono imputati ai due coniugi per la metà, salvo non ci siano diverse convenzioni.
- Ugualmente, se viene costituito un **fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)** i redditi derivanti sono imputati per la metà del loro ammontare a ciascun coniuge, ovvero, per l'intero, a quello dei coniugi che abbia l'esclusiva amministrazione del fondo.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **I soggetti passivi**

4. L'impresa familiare

- L'impresa familiare è definita come quell'impresa individuale alla quale collaborano i familiare dell'imprenditore.
- L'imprenditore che si avvale del lavoro del coniuge, dei figli, degli affini (fino al 2° grado) e dei parenti (fino al 3° grado) deve detenere almeno il 51% delle attività e che il restante 49% sia diviso tra coloro che vi lavorano.
- L'impresa familiare non è soggetto di imposta, ma rileva ai fini delle imposte sui redditi in quanto consente di dividere reddito prodotto da tale impresa.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **La determinazione del reddito complessivo**

Quadro normativo di riferimento

Art. 8 del TUIR 1.

- 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. (...);*
- 2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.*



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **La determinazione del reddito complessivo**

Quadro normativo di riferimento

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **La determinazione del reddito complessivo**

- **Il reddito complessivo come somma dei redditi**
- **Individuazione delle singole categorie reddituali**

Occorre individuare ed qualificare i singoli redditi, aggregandoli secondo le rispettive categorie di appartenenza

Art. 6 del TUIR (*Classificazione dei redditi*)

- 1. Redditi fondiari**
- 2. Redditi di capitale**
- 3. Redditi di lavoro dipendente**
- 4. Redditi di lavoro autonomo**
- 5. Redditi d'impresa**
- 6. Redditi diversi**





L'imposta sul reddito delle persone fisiche **La determinazione del reddito complessivo**

Il reddito complessivo è una somma algebrica.

- Si sommano i redditi delle singole categorie e si sottraggono le perdite subite.
 - Le perdite di snc, sas, società semplici e associazioni professionali, sono imputate pro quota e per trasparenza a ciascuno dei soci e associati.
 - Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in snc e sas, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta.
 - L'eventuale differenza può essere utilizzata negli esercizi successivi (non oltre il quinto) per abbattere i redditi della medesima categoria.
- NB: Le perdite realizzate nei primi 3 periodi possono essere riportati in avanti senza limiti di tempo!**



L'imposta sul reddito delle persone fisiche La determinazione della base imponibile

Gli oneri deducibili

- Gli oneri deducibili dal reddito complessivo (art. 10, TUIR);
- L'IRPEF è un'imposta **personale** poiché tiene conto non solo dei redditi, ma anche di altri elementi di carattere personale:
 - a) Deduzioni;
 - b) Detrazioni.
- **Le deduzioni** favoriscono i redditi più elevati, perché il vantaggio del contribuente aumenta al crescere dell'aliquota marginale;

Gli oneri deducibili sono spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

La determinazione della base imponibile

Gli oneri deducibili

Quali sono gli oneri deducibili?

- Spese mediche per invalidità gravi;
- Assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione;
- Contributi previdenziali e assistenziali versati ex lege;
- Contributi versati a forme pensionistiche complementari;
- Alcune erogazioni liberali
- Oneri fondiari non presi in considerazione nelle stime catastali;
- Somme date ai dipendenti che ricoprono cariche elettorali;
- Indennità per perdita di avviamento (da locatore a conduttore);
- Somme che il contribuente deve restituire e che hanno già concorso alla formazione del reddito in un periodo di imposta precedente.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche La determinazione della base imponibile

In sintesi

Ricapitolando ...

- Individuazione e determinazione dei singoli redditi, secondo le norme proprie di ciascuna categoria;
- Calcolo del **reddito complessivo**, mediante somma algebrica dei redditi e delle perdite di periodo (e sottrazione delle **perdite** di periodi precedenti);
- Calcolo del **reddito imponibile** mediante deduzione degli oneri dal reddito complessivo.



L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Dall'imposta lorda all'imposta netta**

L'imposta lorda

Una volta determinata la base imponibile, ad essa si applicano le



Aliquote IRPEF



- Sono **crescenti** per scaglioni di reddito
- Variano, tendenzialmente, dal 23% al 43% (ma subiscono molte modifiche!).





L'imposta sul reddito delle persone fisiche **Dall'imposta lorda all'imposta netta**

Le detrazioni d'imposta

Dall'imposta lorda si **sottraggono** tre tipi di detrazioni:

- 1. Per carichi di famiglia (art. 12, TUIR)** attribuite a chi ha famiglia;
- 2. Per lavoro dipendente (art. 13, TUIR)** che sostituiscono la deduzione delle spese di produzione;
- 3. Per oneri (art. 15, TUIR) –**
 - Nella misura del 19% di alcune spese
 - (Interessi passivi su mutui, spese sanitarie, spese funebri, spese di istruzione, premi per assicurazione sulla vita, ecc...)



IMPOSTA NETTA



L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Dall'imposta lorda all'imposta netta

L'imposta netta e l'imposta da versare

Dall'imposta netta **si scomputano** (art. 22, comma 1, TUIR):

- **I crediti d'imposta**

- Credito imposte pagate all'estero
- Credito d'imposta per assunzione lavoratori

- **I versamenti in acconto**

- Ho già pagato acconti durante l'anno ...

- **Le ritenute d'acconto subite**

SALDO A DEBITO

L'imposta netta è maggiore dei crediti e degli acconti. OBBLIGO DI VERSAMENTO PRIMA DELLA DICHIARAZIONE

SALDO A CREDITO

L'imposta netta è inferiore a crediti e acconti IL CONTRIBUENTE HA UN CREDITO



L'imposta sul reddito delle persone fisiche I redditi assoggettati a tassazione separata

- Il sistema tributario è tendenzialmente **insensibile** agli sforzi che servono per produrre un reddito.
 - *A parità di reddito, un cantante che guadagna 100 con un solo concerto sarà tassato come un dipendente che guadagna 100 lavorando tutto l'anno.*
- Non può essere insensibile al **tempo di produzione del reddito**
- **Problema per redditi tassati per cassa**
- Redditi di lavoro dipendete, ad esempio
- Tassare un reddito di 100 in 10 anni al 20% è diverso che tassarlo in un'unica volta al 40%



C'è bisogno di un correttivo ...



L'imposta sul reddito delle persone fisiche I redditi assoggettati a tassazione separata

- Sono soggetti a **tassazione separata i redditi** che, percepiti *una tantum*, derivano da un processo produttivo pluriennale.

- Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo ma sono tassati a parte.

L'elenco dei redditi soggetti a tassazione separata si trova nell'art. 17 del TUIR. Si tratta, ad esempio:

a) *Indennità TFR;*

b) *Plusvalenze da cessioni di aziende detenute per più di 5 anni;*

c) *Indennità risarcitorie della perdita di redditi pluriennali.*

- La determinazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente è stabilita dall'art. 21 del TUIR *Es.: per alcuni redditi, l'imposta è calcolata applicando alla somma percepita l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente.*